



# Comune di Padova

Settore Servizi Sociali  
Servizio Politiche Abitative

PROTOCOLLO

MARCA DA BOLLO

## Istanza per il rilascio dell'autorizzazione per **AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE** (art. 26 L.R.V n. 39/2017 e art. 14 del Regolamento regionale n. 4/2018)

AL COMUNE DI PADOVA  
Settore Servizi Sociali  
Servizio Politiche Abitative  
Via N. Tommaseo n. 60  
PADOVA

Il/la sottoscritto/a

COGNOME .....

NOME.....

In qualità di Amministratore di sostegno/Tutore del sig./sig.ra

COGNOME .....

NOME .....

*NB: allegare provvedimento del Giudice Tutelare*

Assegnatario/a dell'alloggio di ERP sito a .....

in Via ..... Civico n.....

Immobile di proprietà di  ATER PD  COMUNE DI PADOVA

Recapiti

Telefono ..... oppure .....

E-mail, PEC, altro.....

**CHIEDE**

Il rilascio dell'autorizzazione per

**AMPLIAMENTO del NUCLEO FAMILIARE**

**per le seguenti persone**

COGNOME	NOME
Data di nascita	Luogo di nascita
Residente a	In Via
Rapporto con l'assegnatario (parentela/impiego/lavoro)	

COGNOME	NOME
Data di nascita	Luogo di nascita
Residente a	In Via
Rapporto con l'assegnatario (parentela/impiego/lavoro)	

COGNOME	NOME
Data di nascita	Luogo di nascita
Residente a	In Via
Rapporto con l'assegnatario (parentela/impiego/lavoro)	

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

**DICHIARA (barrare)**

- di NON trovarsi in condizioni di morosità nei confronti dell'Ente gestore e/o proprietario;
- che l'alloggio NON è sovraffollato, tenuto conto della composizione del nucleo familiare e delle caratteristiche dello stesso (parametri previsti dall'Art. 10 del Regolamento regionale n. 4/2018);

**DICHIARA CHE L'ISTANZA VIENE PRESENTATA PER (barrare una sola opzione)**

- Matrimonio;
- Unione civile ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge 20 maggio 2016, n. 76/2016;
- Rientro nel nucleo familiare del coniuge dell'assegnatario per riconciliazione che già componente del nucleo medesimo abbia poi abbandonato l'alloggio;
- Adozione;
- Affidamento di minore;
- Ricongiungimento familiare per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, ottenuto in conformità alla normativa statale vigente;
- Rientro nel nucleo familiare del/lla figlio/a, che abbia abbandonato l'alloggio, con diritto ad eventuale subentro con relativa applicazione della normativa per la gestione degli alloggi secondo quanto previsto dall'art.16 Reg.Regionale 4 del 2018;
- Altro.....

**DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA CHE**

L'ampliamento del nucleo familiare costituisce, per il nuovo componente autorizzato, diritto ad un eventuale subentro con relativa applicazione della normativa per la gestione degli alloggi secondo quanto previsto dall'articolo 16 del R.R.V n. 4/2018 e comporta l'adeguamento del canone sulla base dell'Isee- erp del nuovo nucleo familiare di cui all'articolo 7 del suddetto Regolamento.

**SI IMPEGNA INOLTRE**

entro 60 giorni dall'eventuale autorizzazione, a provvedere a rendere disponibile la dichiarazione ISEE del nucleo familiare ampliato. In caso di mancata disponibilità del nuovo ISEE l'ente gestore applicherà l'indennità di cui all'art. 17, comma 12 del R.R.V n.04/2018

**A TAL FINE ALLEGA**

- n.2 Marche da bollo da 16,00 Euro.

**DOCUMENTI DELL'ASSEGNATARIO/RICHIEDENTE**

- Copia documento d'identità dell'assegnatario richiedente;
- Copia documento di identità e del provvedimento di nomina dell'Amministratore di sostegno/Tutore dell'assegnatario (se presente).
- Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (SOLO per i cittadini appartenenti a Stati Terzi);

**DOCUMENTI DEL SOGGETTO DA AMPLIARE/FAR SUBENTRARE**

- Copia documento d'identità;
- Copia del Codice Fiscale;
- Autocertificazione del possesso dei requisiti art. 25 L.R.V. 39/2017 (**modulo autocertificazione allegato**);
- Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (SOLO per i cittadini appartenenti a Stati Terzi);

Firma dell'Assegnatario  
(oppure Amministratore di Sostegno/Tutore)  
.....

<p style="text-align: center;"><b><u>Informativa sul trattamento dei dati</u></b></p> <p>Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – “GDPR”) si assicura che, secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.</p> <p>Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della informativa dell'ATER della Provincia di Padova <a href="https://www.aterpadova.org/pagina562_privacy.html">https://www.aterpadova.org/pagina562_privacy.html</a> o dell'informativa del Comune di Padova (per alloggi rispettivamente di proprietà dell'ATER o del Comune)</p> <p style="text-align: right;">Firma .....</p>
---

**Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 si attesta che:**

- la presente firma è stata apposta in mia presenza dal Sig./ra .....  
doc. identità .....
- la domanda è stata presentata / spedita unitamente a copia fotostatica di documento di identità valido del dichiarante

FIRMA DELL'INCARICATO

---

## Riferimenti normativi

### Legge regionale 3 Novembre 2017 n. 39. Art. 26. Nucleo familiare

1. Ai fini della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia che occupa o occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n.76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi.
2. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.
3. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

### Regolamento Regionale n. 4 del 10 agosto 2018. Articolo 14. Disciplina dell'ampliamento del nucleo familiare titolare dell'assegnazione

1. L'ampliamento del nucleo familiare titolare dell'assegnazione, al di fuori degli accrescimenti naturali, deve essere autorizzato dall'ente proprietario o dall'ente delegato, previa presentazione di apposita domanda da parte dell'assegnatario.
2. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, l'ente proprietario o l'ente delegato accerta per il nuovo componente il possesso dei requisiti di cui all'articolo 25, comma 2, lett. b), c), d) e f) della legge regionale.
3. L'ampliamento del nucleo familiare è possibile per i soggetti di cui all'articolo 26 della legge regionale nonché per le seguenti ipotesi:
  - a) affido di minore;
  - b) rientro per riconciliazione nel nucleo familiare del coniuge o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 36 della legge 76/2016, dell'assegnatario, già componenti del nucleo medesimo, che abbiano abbandonato l'alloggio;
  - c) rientro nel nucleo familiare del figlio che abbia abbandonato l'alloggio.
4. L'ampliamento del nucleo familiare costituisce, per il nuovo componente autorizzato, diritto ad un eventuale subentro con relativa applicazione della normativa per la gestione degli alloggi secondo quanto previsto dall'articolo 16 e comporta l'adeguamento del canone sulla base dell'ISEE-ERP del nuovo nucleo familiare di cui all'articolo 7. A tal fine entro 60 giorni dall'autorizzazione di cui al comma 1, l'assegnatario provvede a rendere disponibile la dichiarazione ISEE del nucleo familiare ampliato. In caso di mancata disponibilità del nuovo ISEE si applica l'indennità di cui all'articolo 17, comma 12.
5. In caso di diniego all'ampliamento, l'ente proprietario o l'ente gestore intima all'assegnatario il ripristino entro 30 giorni della situazione di regolare conduzione dell'alloggio.

### Articolo 16. Disciplina del subentro nell'assegnazione o nell'alloggio

1. In caso di decesso dell'assegnatario o in caso di abbandono dell'alloggio, il diritto al subentro può essere esercitato dai seguenti soggetti, purché sia verificata la presenza dei requisiti di accesso di cui all'articolo 25 della legge regionale ed in assenza delle cause che determinano l'annullamento o la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di cui agli articoli 31 e 32 della legge regionale, secondo l'ordine indicato dall'articolo 26 della legge regionale medesima:
  - a) dai componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 26 della legge regionale che, fin dall'assegnazione, abbiano convissuto continuativamente con l'assegnatario fino al momento del suo decesso o abbandono dell'alloggio, come dimostrato da documento anagrafico;
  - b) da coloro che, successivamente all'assegnazione, sono entrati a far parte del nucleo familiare per accrescimento naturale e per ampliamento del nucleo stesso, autorizzati secondo l'articolo 14, nel rispetto dei criteri e dell'ordine di seguito indicati:
    - 1) nel caso di rientro per riconciliazione nel nucleo familiare del coniuge dell'assegnatario, già componente del nucleo medesimo, che abbia abbandonato l'alloggio e la riconciliazione risulti da idoneo atto conforme alla vigente normativa;
    - 2) nel caso di rientro nel nucleo familiare del figlio che abbia abbandonato l'alloggio solo nell'ipotesi in cui, al momento del subentro, il figlio possa documentare con apposito certificato anagrafico la sua permanenza nel nucleo da almeno due anni; il rientro nell'alloggio per i primi due anni non dà diritto al subentro;
    - 3) nel caso dei soggetti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale, purché gli stessi possano dimostrare una convivenza nell'alloggio di almeno due anni prima della data del decesso o dell'abbandono.
2. In caso di separazione, di divorzio, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili per altre cause, di cessazione della convivenza more uxorio, l'ente proprietario o l'ente delegato provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.
3. In caso di cessazione della convivenza di fatto è data priorità al convivente affidatario dei figli minori, di fatto o per effetto di provvedimento del tribunale dei minori.
4. Ai fini del requisito di cui all'articolo 25, comma 2, lett. e), della legge regionale la verifica è effettuata alla data di riassegnazione dell'alloggio o stipulazione/voltura del contratto di locazione.
5. L'eventuale provvedimento di diniego al subentro deve riportare l'indicazione del termine per il rilascio dell'alloggio, che non può essere comunque superiore a sei mesi.

### Articolo 15. Modalità di assegnazione degli alloggi (estratto).

1. All'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto, sulla base della graduatoria, provvede l'ente proprietario o delegato, previa verifica dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale.
2. L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della legge regionale sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche degli alloggi, nel rispetto dei seguenti parametri:

<b>Numero componenti</b>	<b>Superficie utile minima</b>	<b>Superficie utile massima</b>	<b>Numero camere max</b>
<b>1</b>	<b>28</b>	<b>45</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>45,01</b>	<b>65</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>65,01</b>	<b>75</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>75,01</b>	<b>80</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>80,01</b>	<b>95</b>	<b>3</b>
<b>6 o più</b>	<b>Oltre 95</b>		